



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 75 del 10/10/2024

PROPOSTA N.ro 100 del Settore SETTORE IV - POLIZIA LOCALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: G7 ITALIA : RIUNIONE MINISTERIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO. PESCARA DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2024. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEI GIORNI DAL 21 OTTOBRE FINO A CESSATE ESIGENZE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE – CAPO SETTORE 4°

Premesso che nei giorni dal 22 al 24 ottobre 2024 si svolgerà a Pescara il “G7 Italia: riunione ministeriale per lo sviluppo economico”;

preso atto della nota della QUESTURA DI PESCARA – Divisione di Gabinetto – Sezione Ordine Pubblico, comunicazione Cat. A.4.Gab.2024 del 03/10/2024 Prot. Questura di Pescara 0061950 del 03/10/2024 e del programma dell'evento che interesserà due strutture ricettive insistenti nel territorio comunale;

ritenuto opportuno:

- a. disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli in genere nelle zone interessate dall'evento, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e garantirne il regolare svolgimento;
- b. stabilire specifiche misure di regolazione del traffico veicolare nelle aree in questione per il giorno e le ore in cui si svolgerà l'evento;

considerato che gli art. 7 e 6, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 stabiliscono, tra l'altro, che l'Ente proprietario della strada può, con l'Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso Codice della Strada:

- a. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;
- b. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

informato il Sig. Sindaco;

visto il vigente D. Lgs. 267/2000;

visti gli art. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

accertata la propria competenza in base al decreto n. 12 del 20/10/2023 con il quale il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale Responsabile del Settore 4° Polizia Locale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

la seguente regolamentazione della circolazione stradale:

1. dalle ore 07:00 del 21 ottobre 2024 e fino a cessate esigenze saranno vietate la circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli in Piazza Sant'Agostino (di fronte alla chiesa con uscita su Via De Cæsaris, nei pressi dell'ingresso Hotel Mood);
2. dalle ore 07:00 del 21 ottobre 2024 e fino a cessate esigenze saranno vietate la circolazione, la sosta e la fermata e divieto di accesso tranne le FF.PP. e clienti dell'Hotel Mood in Via De Cæsaris dall'incrocio con Viale XXII Maggio 1944 sino all'ingresso dell'Hotel Mood;
3. dalle ore 07:00 del 21 ottobre 2024 e fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta nell'area del distributore prospiciente la Via Tito De Cæsaris;
4. su richiesta della Questura di Pescara o qualora lo ritenga necessario per superiori esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e di tutela della sicurezza del personale delle delegazioni

- ospiti, il personale della P. L. in servizio potrà anticipare l'attivazione dei divieti di cui ai precedenti punti, estendendolo anche ad ulteriori aree non indicate nella presente ordinanza.
5. In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta e di fermata, essi sono da intendersi con rimozione forzata;
 6. fatte salve superiori esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e di tutela della sicurezza del personale delle delegazioni ospiti, la circolazione dei veicoli ai quali sarà consentito l'accesso alle aree interdette temporaneamente con la presente ordinanza sarà consentita alle seguenti inderogabili condizioni:
 - a. il conducente del veicolo autorizzato deve attenersi alle norme di comportamento fissate dal Codice della Strada ed in particolare, nel transitare nelle zone temporaneamente interdette dovrà usare sempre la massima cautela, concedendo la precedenza agli eventuali pedoni presenti, evitando di creare per loro pericolo o intralcio;
 - b. i conducenti dei veicoli autorizzati ai sensi del presente punto sollevano l'Amministrazione Comunale e lo scrivente da qualsiasi forma di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose nella conduzione del veicolo autorizzato;
 6. per l'esecuzione delle sopra indicate prescrizioni e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della sopra citata manifestazione ed in generale per l'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1° lettere c) ("la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico") e d) ("la scorta per la sicurezza della circolazione") del vigente Codice della Strada, il personale della Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Associazione Modavi Protezione Civile Città Sant'Angelo il quale, nel più rigoroso rispetto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile - Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione prot. DPC/VOL/32320 del 24/06/2016, interverrà sempre sotto la direzione del personale della Polizia Municipale ed esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità.
 7. Nel caso di annullamento della manifestazione o nel caso in cui parte delle aree riservate con questo provvedimento non dovessero essere utilizzate, la segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria sarà rimossa o comunque collocata in maniera tale da rendere di nuovo libere e fruibili a tutti le aree non più necessarie.

DISPONE

1. che copia di questa Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura/UTG di Pescara, alla Questura di Pescara, al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant'Angelo, al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, al gestore del Distributore Agip sito alla confluenza tra Viale 22 Maggio 1944 e Via Tito De Cæsaris;
2. che i divieti di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica stradale verticale a cura del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale;
3. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.
4. che si provveda alla pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio online.

AVVERTE

che la violazione di tutto quanto disposto con questa Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 285/1992 – Codice della strada - e delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti leggi penali ed amministrative.

INFORMA

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore IV - Comandante della Polizia Locale - e che, per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 37 del Codice della strada operata ex art. 49 del D. L. 76/2020, contro questa ordinanza è ammesso il solo ricorso al TAR competente.

Città Sant'Angelo, li 10/10/2024

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. MARZUOLI LUCA¹

¹ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 10/10/2024